

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA

PERSONA (ASP) "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA E

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "AUSER

VOLONTARIATO" DI MODENA PER ATTIVITA' DI TRASPORTO DI

ANZIANI E DISABILI AI CENTRI DIURNI DEL DISTRETTO

TERRITORIALE DI VIGNOLA E DI ALTRI UTENTI DELL'AZIENDA

Periodo 01.01.2017/31.12.2018

REG. INT. NR. 10 DEL 13 GENNAIO 2017

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, in Vignola, presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Giorgio Gasparini" di Vignola in Via Libertà n° 823, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

F R A

L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" di seguito denominata anche "Azienda", rappresentata dalla dott.ssa **ROMANA RAPINI**, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 09/02/1955 domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda, Via Libertà n. 823 Vignola (Mo), agente in questo atto in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza dell'Azienda stessa, partita IVA 0309996036, la quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttrice e in virtù delle competenze alla stessa affidate da Statuto e da Regolamenti

E

l'Organizzazione di Volontariato "AUSER VOLONTARIATO" di Modena con sede in Modena alla Viale Ciro Menotti n° 137 - C.F. 94022480365 -

iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n° 432 del 06.04.1993, rappresentata dal Sig. **ANGELO MORSELLI**, nato a San Benedetto Po' (RM) il 13.11.1950 e residente a Modena in Via Nazario Sauro nr. 22, C.F. MRS NGL 50S13 H771U il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse dell'Organizzazione;

PREMESSO

▪ che la Legge 11.08.1991, n° 266 "*Legge-quadro sul volontariato*":

a) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

b) prevede che gli enti locali e gli enti pubblici in genere possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi negli appositi registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa;

▪ che la Legge Regionale 21/02/2005, n° 12, "*Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. n. 37/1996*", ispirandosi ai principi della legge-quadro sul volontariato n.266/1991 e della Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4.12.2001, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato, individua i contenuti delle convenzioni da stipularsi fra gli enti locali e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle associazioni stesse;

▪ che la Legge 08.11.2000, n° 328 *“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* riconosce e ribadisce in più parti il ruolo fondamentale che le organizzazioni di volontariato rivestono nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

▪ che la Legge Regionale 12.03.2003, n. 2 art 44 incentiva l’apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

▪ che la Legge Regionale 03.02.1994, n° 5 *“Tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi a favore di anziani non autosufficienti”* prevede la realizzazione, all’interno della rete dei Servizi socio-sanitari integrati, di “Centri diurni” per anziani;

▪ che l’Azienda ha la concessione dell’accreditamento definitivo per la gestione del Centro Diurno Anziani nella sua sede di Vignola Via Libertà 871, con decorrenza 01 gennaio 2015;

▪ che nel territorio distrettuale sono altresì presenti i centri diurni per anziani, che hanno ottenuto la concessione dell’accreditamento definitivo, con decorrenza 01 gennaio 2015, al soggetto gestore come al fianco di ognuno di essi elencato:

- Centro Diurno Anziani nella sua sede di Spilamberto Via Bianca Rangoni 1; accreditato a Domus assistenza coop. sociale di Modena;

- Centro Diurno Anziani nella sua sede di Castelnuovo Rangone Via Matteotti nr. 15; accreditato a Coop. sociale Gulliver di Modena;

▪ che uno dei principali aspetti organizzativi da affrontare per consentire alla cittadinanza di usufruire pienamente dell'importante opportunità offerta da tale tipo di struttura semiresidenziale si riferisce alla possibilità di garantire un adeguato servizio di trasporto degli utenti;

▪ che l'esperienza di questi anni ha confermato che il trasporto è condizione essenziale per la frequenza del Centro Diruno Anziani;

▪ che è necessaria una funzione di coordinamento organizzativo della attività, vista la complessità derivante dall'operatività di più mezzi impegnati su più territori comunali e che gli stessi si collegano all'accesso a più servizi di Centro Diurno Anziani come in precedenza descritti; dando atto che tale funzione di coordinamento organizzativo viene esercitata dall'ASP per il tramite della figura della RAA del Centro Diurno anziani di Vignola;

▪ che la richiamata funzione di coordinamento organizzativo esercitata dall'ASP si attiva per gli accessi al servizio riguardanti i Centri Diruni Anziani di Vignola, di Spilamberto e di Castelnuovo Rangone, come meglio in precedenza identificati;

▪ che la Legge 05.02.1992 n° 104 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" prevede la realizzazione di Centri Socio Riabilitativi Diurni per disabili e di percorsi di formazione al lavoro ed inserimento lavorativo a favore di disabili;

▪ che nel nostro distretto sono presenti i seguenti centri socio riabilitativi diurni per disabili che hanno ottenuto la concessione

dell'accREDITamento definitivo, con decorrenza 01 gennaio 2015, al

soggetto gestore come al finaco di ogniuno di essi elencato:

- Centro socio riabilitativo diurno per disabili *I Portici*, sito a Vignola in via Ballestri 235, accreditato e gestito dall'Azienda;

- Centro socio riabilitativo diurno per disabili *I Tigli* sito a Savignano s/P in via Don Gherardi, 1 e Centro socio riabilitativo diurno per disabili *Le Querce* sito a Castelnuovo R. in via Canobbia,1; entrambi accreditati e gestiti da Coop. sociale Gulliver di Modena.

▪ che l'ASP gestisce un Servizio di Inserimento Lavorativo, operante su tutto il territorio distrettuale, per il quale, su specifica progettazione individualizzata, può diventare indispensabile, per la realizzazione dei tirocini formativi presso le Aziende del territorio, garantire al disabile il trasporto casa/azienda e ritorno;

▪ che alcuni interventi attuati dall'Azienda possono essere realizzati anche con l'ausilio del trasporto degli utenti, per e dai luoghi di effettuazione delle attività, e che un'integrazione del servizio di trasporto già effettuato, possa consentire una più efficace e piena offerta di servizi producendo un beneficio per gli utenti;

▪ che il collegamento con la rete dei servizi per disabili può determinare opportunità di integrazione del/i servizio/i di trasporto disabili ai Centri socio riabilitativi diurni con interventi collegati all'accesso di studenti disabili all'istituto scolastico frequentato, laddove se ne determinassero le condizioni a seguito di richiesta dei servizi territoriali competenti e verificate le opportunità organizzative con il referente territoriale AUSER interessato e l'ASP;

▪ che i vari soggetti gestori dei servizi interessati alla attività di trasporto effettuata da AUSER nel periodo di validità della presente convenzione, assumeranno gli oneri di rimborso ad AUSER secondo le modalità che si andranno successivamente a dettagliate, e ne sottoscrivono specifico impegno;

▪ che l'organizzazione di volontariato "AUSER VOLONTARIATO":

- ha espresso la propria disponibilità a continuare ad effettuare i suddetti trasporti;
- è operante nel Distretto territoriale di Vignola nel settore socio assistenziale;
- risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato dalla data 06/04/1993 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 432;

Vista la deliberazione n.30 adottata in data 30 dicembre 2016 con la quale si è provveduto ad approvare il presente testo di convenzione, approvandone i contenuti;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 LE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Giorgio Gasparini" di Vignola, di seguito per brevità denominata Azienda collabora con l'Organizzazione di Volontariato "AUSER VOLONTARIATO" di Modena, di seguito indicata per brevità "Organizzazione", per le attività di trasporto specificate all'articolo 2. L'Organizzazione si rende inoltre disponibile a garantire, qualora se ne ravvisasse l'esigenza da parte

dell'Azienda, la realizzazione di altri interventi, riconducibili o meno ad attività di trasporto utenti, su specifica richiesta dell'Azienda stessa e collegati ai servizi gestiti dall'ASP.

ART. 2 ATTIVITA' DI TRASPORTO

2.1) L'Azienda, soggetto titolare della gestione e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR n. 564/2000 e ss. mm. e ii. del Centro Diurno per anziani di Vignola sito in Via Libertà n. 871, affida all'Organizzazione di Volontariato "AUSER VOLONTARIATO" di Modena, che accetta, il trasporto degli utenti che richiedono il servizio di trasporto funzionale alla frequenza al suddetto Centro Diurno;

2.2) L'Azienda, soggetto esercitante le funzioni di coordinamento organizzativo complessivo del servizio di trasporto per accesso a servizi diurni per anziani del territorio distrettuale, collabora con l'Organizzazione di Volontariato "AUSER VOLONTARIATO" di Modena, che accetta, per l'organizzazione complessiva del servizio di trasporto degli utenti che lo richiedono in quanto funzionale alla frequenza ai Centri Diurni Anziani per i quali le Soc. Coop. Sociali hanno ottenuto la concessione dell'accreditamento definitivo, quali:

- Centro diurno nella sua sede di Spilamberto Via Bianca Rangoni 1; accreditato alla coop. sociale Domus Assistenza di Modena;
- altri Centri Diurni Anziani che potranno essere realizzati nel periodo di validità della presente convenzione.

2.3) L'Azienda, soggetto titolare della gestione e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR n. 564/2000 e ss.

mm. e ii. del Centro Diurno per disabili “*I Portici*” di Vignola sito in Via G. Ballestri n. 235, affida all’Organizzazione di Volontariato “AUSER VOLONTARIATO” di Modena, che accetta, il trasporto degli utenti che richiedono il servizio di trasporto funzionale alla frequenza al suddetto Centro Diurno se richiesto qualora l’Azienda non sia in grado di provvedere con mezzo proprio, e per il quale il coordinatore del centro garantirà l’organizzazione dell’intervento coordinandosi direttamente con il referente territoriale di AUSER Volontariato ;

2.4) L’Azienda collabora con l’Organizzazione di Volontariato “*AUSER VOLONTARIATO*” di Modena, che accetta, per il servizio di trasporto di utenti che lo richiedono in quanto funzionale funzionale alla frequenza ai Centri Socio Riabilitativi Diurni per disabili, ove il gestore non sia in grado di provvedere con mezzi propri, e per i quali il coordinatore del servizio interessato garantirà l’organizzazione dell’intervento coordinandosi direttamente con i referenti territoriali di AUSER Volontariato, quali:

- Centro i Tigli sito a Savignano s.P., accreditato e gestito dalla Coop. Sociale Gulliver di Modena;
- Centro le Querce sito a Castelnuovo R., accreditato e gestito dalla Coop. Sociale Gulliver di Modena;
- Eventuali altri Centri Socio Riabilitativi per Disabili che potranno essere realizzati nel periodo di validità della presente convenzione;

2.5) L’Azienda quale soggetto gestore affida all’Organizzazione di Volontariato “*AUSER VOLONTARIATO*” Modena, che accetta, il trasporto di:

- utenti del “*Servizio Inserimento Lavorativo*” dell’Azienda, operante su tutti i comuni del territorio distrettuale, individuati con specifico progetto dal servizio;
- utenti del Laboratorio Occupazionale “*cASPita*” sito in Vignola Via Agnini, individuati con specifico progetto dal servizio.

ART. 3 I REFERENTI

All'inizio del rapporto convenzionale i responsabili della gestione delle attività oggetto della presente convenzione, nominati rispettivamente dall’Azienda e dalla Organizzazione, predispongono i programmi operativi per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli 1) e 2), anche, eventualmente, sottoscrivendo appositi protocolli d'intesa.

I responsabili su indicati, vigilano sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti destinatari delle attività medesime.

I responsabili verificano l’andamento dell’attività attraverso le forme e le modalità dagli stessi ritenute maggiormente idonee e confacenti. Al termine delle attività, i Responsabili presentano all’Azienda e all’Organizzazione di rispettiva appartenenza una relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

ART. 4 IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE

L’Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione, a:

- indicare all’Azienda i referenti dei trasporti;
- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;

- garantire che tutto il personale volontario operante nell'Organizzazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge Regionale n. 12 del 12 febbraio 2005 e degli artt. 4 e 7, comma 3, della legge n. 266 del 11 agosto 1991 e decreti Ministeriali attuativi. L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nel progetto, oggetto della presente convenzione, sono quindi coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento possa verificarsi, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività. Questa assicurazione copre l'intera attività del volontario sia come autista/accompagnatore per i trasporti, siano essi effettuati con mezzo dell'Organizzazione che con mezzo eventualmente messo a disposizione dall'Azienda, sia per le attività di progetto. L'Organizzazione è tenuta a presentare, all'avvio del progetto, copia delle polizze assicurative attivate con apposita Compagnia di assicurazione.

- adibire alla conduzione dei mezzi suddetti prevalentemente (in qualità di autisti e di accompagnatori) propri soci volontari che l'Azienda avrà provveduto, se necessario, a formare preventivamente. Il numero degli operatori volontari deve essere congruo al servizio da effettuare;

- prevedere la presenza, in via ordinaria e stante le caratteristiche degli utenti dei servizi oggetto dell'attività così come prevista all'art. 2 della presente convenzione, oltre che dell'autista, anche della figura dell'accompagnatore, garantendo i massimi livelli possibili di sicurezza e tutela delle persone trasportate;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - tenere giornalmente un registro, collegato a ogni singolo mezzo | |
| | impiegato nell'esecuzione della attività previste nel precedente art. 2, | |
| | nel quale devono essere indicati: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • il nominativo di ogni utente trasportato, relativamente ad ogni singolo viaggio di andata e/o di ritorno; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • eventuali nominativi di persone trasportate come richiedenti il servizio "privati", che per ragioni d'opportunità organizzativa e compatibilmente con le caratteristiche del servizio effettuato, siano presenti nel momento d'utilizzo del mezzo impegnato nelle attività; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • il numero complessivo dei chilometri percorsi in esecuzione delle attività di cui trattasi. | |
| | - condividere con l'Azienda, per ogni utente trasportato, l'effettiva | |
| | distanza chilometrica fra il domicilio e il Centro Diurno e/o altro | |
| | servizio sede di destinazione; | |
| | - trasmettere mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo, | |
| | all'Azienda il rendiconto sul numero dei servizi effettuati, registrato | |
| | secondo le modalità attualmente in vigore e introdotte con l'addendum a | |
| | precedente convenzione tra ASP e AUSER di cui al registro interno dei | |
| | contratti n. 26 del 29/01/2014, art. 2, art. 3 e art. 4, dal quale si ricava: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • tabella attività di ogni singolo mezzo con indicati, in collegamento con il nominativo dell'utente interessato, la residenza o luogo in cui inizia o termina il servizio; il servizio di destinazione; il gestore del servizio; le singole registrazioni dei servizi effettuati di andata e/o ritorno per i giorni di utilizzo nel mese di competenza; tale tabella | |
| | già ampiamente sperimentata, permetterà la equa pesatura degli | |

interventi effettuati collegandoli ai singoli gestori dei servizi interessati, e sulla base di detti esiti d'attività sarà possibile per l'organizzazione attribuire ad ogni singolo gestore la quota parte dovuta dei rimborsi spese così come dettagliati al successivo art. 9 della presente convenzione;

- garantire che le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione al Responsabile nominato dall'Azienda delle modifiche e delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari;

- garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche. Garantisce in particolare che alla guida degli automezzi siano adibiti unicamente operatori in possesso delle patenti previste.

ART. 5 QUALITA' MORALI

- Data la particolare delicatezza dei compiti e delle attività previste all'art. 1 (Le attività oggetto della convenzione), e all'art. 2 (Attività di trasporto) con particolare riferimento alle caratteristiche degli utenti dei servizi gestiti dall'ASP, sia con modalità dirette sia con modalità congiunte con altri soggetti gestori co-accreditati;

- evidenziato che tra gli utenti interessati dalle attività oggetto della convenzione vi è la possibile presenza di minori, adulti e anziani, sia in condizioni di disabilità, sia in condizioni di non autosufficienza;

- dato atto che tutta l'utenza afferente ai servizi, e potenzialmente oggetto delle attività realizzate dall'organizzazione, è comunque caratterizzati da situazioni di debolezza, svantaggio e fragilità;

- precisato inoltre che è possibile la presenza di adulti e anziani, che per le particolari condizioni personali sono soggetti ad azioni di interdizione, e che gli stessi sono pertanto assimilati alla condizione di "minore";

l'Azienda e l'Organizzazione convengono che i volontari impiegati nelle attività di specie siano in possesso di idonee qualità morali.

Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento:

a) alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

b) al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

c) al fatto di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi.

Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Per quanto relativo ai punti b) e c), si precisa che gli stessi si considerano assolti nel caso di esecuzione della pena e/o per gli effetti della avvenuta riabilitazione.

Nella eventualità che, a seguito di convenzioni attivate dall'AUSER con

il Ministero della Giustizia, si attivassero esperienze coinvolgenti soggetti in esecuzione esterna della pena, l'Organizzazione si impegna a non utilizzare queste persone nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione. Dopo un adeguato periodo d'attività, e verificato un buon livello di affidabilità e attenzione nell'esecuzione dei servizi affidati, su proposta dell'Organizzazione e di concerto con l'ASP, si può prevedere l'inserimento di dette persone nei servizi oggetto della presente convenzione. L'organizzazione trasmette all'ASP l'elenco nominativo dei volontari, nonché gli aggiornamenti che di volta in volta si producono nel corso dell'esecuzione dell'attività, l'ASP ha facoltà di eseguire verifiche in ordine le dichiarazioni redatte dai volontari.

ART. 6 IMPEGNI DELL'AZIENDA

L'Azienda si impegna, per lo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione, a:

- indicare all'Organizzazione il proprio referente;
- individuare gli utenti da trasportare e le modalità del trasporto da assicurare a ciascuno e comunicare questi elementi all'Organizzazione con adeguato anticipo, per favorire la programmazione dell'attività. Gli orari nei quali il trasporto viene effettuato dovranno tener conto del progetto individuale di assistenza.
- comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto;
- comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

- fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione. L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

- coinvolgere l'Organizzazione nei momenti di progettazione delle strutture socio-assistenziali diurne per anziani e per disabili, al fine di rendere effettivo nei confronti dell'Organizzazione il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato.

ART. 7 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

All'inizio dell'attività i responsabili della gestione del progetto, individuati dall'Azienda e dalla Organizzazione, predispongono i necessari programmi operativi. Per l'attività di trasporto è previsto, e favorito, il trasporto contemporaneo di più utenti, compatibilmente con la capienza degli automezzi adibiti ed i percorsi da effettuare. Al fine di una razionalizzazione dei tempi degli spostamenti, possono essere trasportati contemporaneamente anche utenti afferenti a attività o progetti differenti su richiesta dell'Azienda e/o dei servizi interessati e previa disponibilità dell'Organizzazione. Eccezionalmente e qualora non incida con l'organizzazione delle attività della convenzione, sempre al fine di razionalizzare tempi e spostamenti e di consentire a più persone di usufruire dei servizi offerti dall'Organizzazione è consentito il trasporto contemporaneo di utenti indicati dall'Azienda e persone che richiedono trasporti direttamente all'Organizzazione purché attengano

alla tipologia di trasporti sociali (ad esempio accompagnamenti a visite, esami o terapie). Qualora si verifici questa situazione l'Organizzazione è tenuta a comunicarlo preventivamente al responsabile indicato dall'Azienda.

In tal caso, i nominativi e i parametri chilometrici di percorrenza sono registrati nella modulistica introdotta con l'addendum alla precedente convenzione di cui al registro interno dei contratti n. 26 del 29/01/2014, art. 2, art. 3 e art. 4; (tabella mensile attività del singolo mezzo interessato) permettendo con ciò una analitica ed equa distribuzione del rimborso delle spese sostenute dall'organizzazione in capo ai vari soggetti fruitori del servizio.

I Responsabili della gestione del progetto, sia dell'Azienda che dell'Organizzazione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I Responsabili verificano inoltre i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici ed annualmente presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 8 GLI AUTOMEZZI

L'Attività di trasporto viene svolta con automezzi di proprietà dell'Organizzazione, e/o nella disponibilità della stessa.

Gli automezzi devono essere adeguati alle esigenze degli utenti da

trasportare, e se del caso anche attrezzati al trasporto di persone in determinate condizioni (accesso e trasportabilità di anziani o disabili in carrozzina).

Gli automezzi debbono essere in regola con le vigenti norme sotto tutti gli aspetti (manutenitivo, assicurativo, tributario, per specifiche dotazioni stagionali, ecc.); di ciò è direttamente responsabile l'Organizzazione, ovvero il proprietario dell'automezzo se non diversamente specificato e previsto.

ART. 9 RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Azienda provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lettera d), della legge regionale n. 12/2005 e dell'art. 7, comma 2, della legge n. 266/1991, al rimborso delle spese sostenute dall'Organizzazione sulla scorta di regolare documentazione che ne attesti la reale sussistenza.

Sono comunque ammissibili a rimborso, ai sensi del richiamato art. 13, comma 2 lettera d), della legge regionale n. 12/2005, le spese effettivamente sostenute, "*ancorché non interamente documentate*" che risultino, da autocertificazione resa ai sensi del D. Lgs. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Associazione, come strettamente necessarie all'assolvimento delle attività. Rimane la valutazione discrezionale ed obiettiva dell'Azienda sull'ammissibilità a rimborso.

I rimborsi per le attività oggetto della convenzione, per il periodo 01/01/2017-31/12/2018, a seguito di necessaria e condivisa istruttoria tecnica, vengono così definiti e quantificati:

A) rimborsi previsti rapportati al km percorso per il servizio effettuato

secondo i contenuti di cui ai precedenti art. 4 e art. 8:

- rimborso spese per servizio con automezzo:

◆ Pulmino = € 0,915 al chilometro

◆ Doblò = € 0,813 al chilometro;

I sopra indicati rimborsi comprendono: il costo del carburante e lubrificanti, delle assicurazioni (automezzi e volontari), della tassa di proprietà, della manutenzione, dell'usura degli automezzi, del vestiario, della colazione/pasti del volontario autista e del volontario accompagnatore oltre a tutte le altre spese generali di gestione sostenute dall'Organizzazione.

In relazione al fatto che i mezzi messi a disposizione dell'Organizzazione di volontariato saranno ubicati presso le sediterritoriali della medesima, è previsto il rimborso, sulla base della documentazione presentata dall'Organizzazione, della spesa sostenuta dal volontario per recarsi dalla propria abitazione al luogo ove l'Organizzazione detiene i mezzi destinati all'attività oggetto della presente convenzione. Lo stesso sarà calcolato con riferimento ai chilometri percorsi e conteggiato attenendosi ai valori indicati nelle tabelle ACI per un automezzo di categoria intermedia (ex. Fiat Punto) al momento valorizzato in € 0.52 al chilometro.

Per quanto attiene alla composizione dei rimborsi, per ciò che non è specificato nel presente articolo, si fa riferimento alla presente convenzione.

L'organizzazione o l'azienda, nel periodo di vigenza della presente convenzione, ovvero all'atto di rinnovo della stessa così come previsto

nel successivo art. 13, a fronte di significative variazioni dei costi che compongono le quote onnicomprensive previste a rimborso, possono, su specifica richiesta, e a seguito di congiunta istruttoria di valutazione tecnica, variare i valori di rimborso in precedenza indicati con la sottoscrizione di specifica integrazione alla presente convenzione.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Organizzazione dichiara di operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Si obbliga, inoltre:

- a trattare i dati in osservanza, in particolare, dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e a verificare periodicamente la pertinenza, non eccedenza e necessità dei dati rispetto al fine perseguito;
- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo ad impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Azienda per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- a informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 11 INADEMPIENZE

L'Azienda, attraverso il proprio referente espleta le funzioni di indirizzo

e monitoraggio, nonché ove previsto di coordinamento dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime.

Eventuali rilievi sono segnalati al referente dell'Organizzazione, il quale dovrà tempestivamente adottare misure idonee. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate all'Organizzazione per iscritto ed entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Organizzazione medesima dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione, con l'obbligo della sola comunicazione all'Organizzazione.

In caso di risoluzione della presente convenzione non sussisteranno oneri a carico dell'Azienda se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione fino al momento di interruzione delle prestazioni, in quanto rimborsabili ai sensi dell'art. 9.

Per inadempienze da parte dell'Azienda nei confronti di impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Organizzazione ha la facoltà di risolvere la convenzione medesima in ogni momento, previa comunicazione da inoltrare all'Azienda con almeno trenta giorni di preavviso.

ART. 12 VALIDITÀ ED EFFICACIA

La validità e l'efficacia della presente convenzione restano condizionate alla regolarità e rispondenza alla legge della seguente documentazione dell'Organizzazione:

1. Atto Costitutivo e Statuto, formulati in compiuto rispetto dei principi e delle disposizioni recate dalla Legge n. 266/1991 e dalla Legge Regionale n. 12/2005;

2. Iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;

3. Polizza assicurativa di cui al precedente art. 4;

L'Organizzazione fornisce copia della suddetta documentazione all'Azienda, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. Si impegna, altresì, a fornire copia delle quietanze di pagamento dei premi periodici dell'assicurazione di cui sopra, a comprova del permanere in essere della relativa obbligatoria copertura, ai sensi di legge. In caso di risoluzione della polizza assicurativa, intervenuta per qualsiasi causa, la presente convenzione si risolverà di diritto, senza necessità di comunicazione alcuna tra le parti.

L'Organizzazione si obbliga ad informare tempestivamente l'Azienda in merito a qualsivoglia sopravvenuta modificazione del proprio statuto, nonché in merito alle vicissitudini della polizza assicurativa e solleva l'Azienda medesima da qualsivoglia responsabilità conseguente a proprie omissioni od inadempimenti assicurativi o di altra natura.

La presente convenzione si risolverà, altresì, di diritto, in caso di cancellazione dell'Organizzazione intervenuta per qualsiasi causa, dai Registri istituiti e disciplinati dall'art. 6 della legge nr° 266/91 e dall'art. 2 della legge regionale n. 2/2005.

ART. 13 SCADENZA – RINNOVI

La presente convenzione ha validità dal 01 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018. Le parti danno atto che la presente convenzione ha già

avuto esecuzione con decorrenza 01/01/2017 e ne assumono le reciproche conseguenti obbligazioni.

La presente convenzione potrà essere rinnovata di ulteriori due anni, con apposito atto gestionale dell'incaricato di Posizione Organizzativa dell'Azienda (ovvero del direttore), sentito il parere favorevole delle parti, fatti salvi gli adeguamenti dei rimborsi spese che proseguiranno, anche per gli anni di rinnovo come stabilito dal precedente Art. 9.

L'eventuale, successivo rapporto sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 14 REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/1991.

per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "*Giorgio Gasparini*" di Vignola

(*Dott.ssa Romana Rapini*)

per il "AUSER VOLONTARIATO" di Modena

(*Angelo Morselli*)

A) I soggetti gestori Società Cooperativa Sociale DOMUS ASSISTENZA di Modena e Società Cooperativa Sociale GULLIVER di Modena, in quanto interessati alle attività previste dalla presente convenzione, diversi dall'ASP "*Giorgio Gasparini*" di Vignola, soggetto sottoscrittore della convenzione, sottoscrivono per accettazione degli impegni nella stessa previsti e relativi a:

- la corresponsione ad AUSER VOLONTARIATO, dei rimborsi previsti

all'art. 9, per i servizi resi di cui all'art. 2, secondo le modalità di ripartizione descritte all'art. 4;

- il rimborso ad all'ASP, di quota parte del costo di coordinamento organizzativo dell'attività effettuata dalla RAA del Centro Diurno Anziani di Vignola, calcolata su un impegno di 1h e 15' settimanali, e rapportata percentualmente al servizio reso riguardante i servizi di Centro Diurno Anziani di Vignola, Centro Diurno Anziani di Spilamberto e Centro Diurno Anziani di Castelnuovo Rangone.

Per la Società Cooperativa Sociale "Domus Assistenza"

(Dott. Gaetano De Vinco)

Per la Società Cooperativa Sociale "Gulliver"

(Dott. _____)

B) L'Unione "Terre di Castelli" – Struttura Welfare Locale - in quanto soggetto pubblico interessato alle attività previste dalla presente convenzione, sottoscrive per accettazione degli impegni nella stessa previsti e relativi a::

- la corresponsione ad AUSER VOLONTARIATO, dei rimborsi previsti all'art. 9, per i servizi resi di cui all'art. 2, secondo le modalità di ripartizione descritte all'art. 4.

Per Unione Terre di Castelli – Struttura Welfare Locale

(_____)